

Publicato il 10/06/2024

**N. 05151/2024REG.PROV.COLL.**  
**N. 02236/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2236 del 2022, proposto da  
Armando Scalise e Salvatore Scalise, rappresentati e difesi dagli Avvocati Domenico Grande Aracri e Francesco Scalzi,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato  
presso la quale è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 02248/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il Cons. Marco Poppi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con permesso di costruire n. 162 del 20 dicembre 2011, prorogato con provvedimento n. 106 del 30 settembre 2015, il Comune di Crotona assentiva la realizzazione di una struttura ricettiva su area di proprietà dei Signori Salvatore e Armando Scalise.

In merito all'intervento in questione si esprimevano favorevolmente la Provincia di Crotona, rilasciando l'autorizzazione paesaggistica n. 51469 del 27 ottobre 2008, e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria con parere n. 7448 del 24 aprile 2009.

Ipotizzata la presenza di «*testimonianze archeologiche*» nel sottosuolo la Soprintendenza, con provvedimento n. 498 del 22 gennaio 2016, individuava il comprensorio del promontorio di Capo Colonna (al quale è estranea la proprietà di parte appellante) come zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004.

Con successivo decreto n. 56 del 24 marzo 2016, il Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Calabria disponeva che gli immobili ricadenti nel comprensorio in questione fossero assoggettati ad una pluralità di

vincoli specificati agli artt. 1-5 del provvedimento (cui si rimanda).

I Signori Scalise impugnavano il provvedimento da ultimo citato, qualificato dagli stessi alla stregua di un vincolo indiretto *ex art. 45 del D. Lgs. n. 42/200*, dinanzi al Tar per la Calabria deducendone l'illegittimità sotto svariati profili.

Il Tar respingeva il ricorso con sentenza n. 2248 del 6 dicembre 2021, impugnata con appello depositato il 15 mar 2022, riproponendo sostanzialmente le medesime censure respinte in primo grado (senza rubricarle) ed avanzando contestuale istanza di *«risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza dell'illegittimo provvedimento, da precisarsi e liquidarsi nel corso del giudizio ovvero equitativamente»*.

L'amministrazione si costituiva formalmente in giudizio con memoria dell'11 aprile 2022.

All'esito della camera di consiglio del 14 aprile 2022, con ordinanza 1743/2022, disattesa l'istanza di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata formulata sul presupposto della pretesa manifesta *«fondatezza del ricorso»* (ribadita con memoria depositata il 12 aprile precedente), la Sezione respingeva l'istanza cautelare rilevando l'insussistenza del *periculum* in mora.

All'esito della pubblica udienza del 30 maggio 2024 la causa veniva decisa.

L'appellante *in primis* censura la sentenza nella parte in cui disattendeva la dedotta incompetenza del Presidente della Commissione Regionale all'adozione del provvedimento impugnato.

Il Tar respingeva la censura ritenendo che con il decreto impugnato *«l'amministrazione [avesse, ndr] provveduto alla perimetrazione della zona paesaggistica, ai sensi dell'art. 141 bis del d.lgs. n. 42 del 2004, attraverso un'integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico»* e che la Commissione avesse proceduto nell'esercizio delle attribuzioni alla stessa attribuite dall'art. 39 del D.P.C.M. n. 171/2014.

Il Tar sostiene, in particolare, che, in difetto di una definizione del riparto di competenze a livello normativo, debba *«ritenersi ragionevole la tesi secondo cui la competenza spetta alla Commissione regionale»* che, nel caso di specie, applicava *«analogicamente ... le previsioni relative alle funzioni di accertamento dell'interesse paesaggistico in ambiti territoriali specifici»*.

Gli appellanti contestano la suesposta posizione del Tar, deducendo che la competenza all'adozione della misura impugnata spetti per legge alla Regione e che la fattispecie non possa essere regolata dal richiamato art. 39 poiché, a tacere dell'inidoneità della fonte secondaria a derogare la fonte primaria, la norma attribuirebbe comunque la competenza alla Commissione e non al Presidente.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004 *«la regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136»*.

La competenza della Regione, attribuita dalla norma, permane anche in relazione alle successive integrazioni del provvedimento.

L'art. 141 *bis*, comma 1, infatti, assegna al Ministro o alla Regione la competenza ad *«integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate»*.

Ai fini in esame è inoltre da escludersi il rilievo dell'art. 39 del D.P.C.M. n. 171/2014, recante *«Commissioni regionali per il patrimonio culturale»* posto che la norma attribuisce e disciplina le competenze alla Commissione senza riconoscere l'esercizio dei medesimi poteri al Presidente.

Il fondamento del dedotto vizio di competenza determina, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del decreto gravato in primo grado.

In ragione della natura del vizio rilevato, di natura formale, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dall'appellante.

L'istanza risarcitoria, che gli stessi appellanti ritengono essere *«da precisarsi e liquidarsi nel corso del giudizio ovvero equitativamente»*, non potrebbe in ogni caso essere accolta stante l'estrema sinteticità della sua formulazione e l'assenza di qualsivoglia successiva precisazione e quantificazione da parte degli appellanti.

Per quanto precede l'appello deve essere accolto con riguardo alla domanda di annullamento e respinto relativamente alla domanda di risarcitoria.

In ragione di detto esito le spese del doppio grado di giudizio sono in parte compensate e in parte poste a carico dell'amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

accoglie la domanda di annullamento e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l'atto impugnato in quella sede;

respinge la domanda risarcitoria;

compensa in parte le spese del doppio grado di giudizio e in parte le pone a carico dell'amministrazione liquidandole in € 7.000,00 oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Carminé Volpe, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Marco Poppi**

**IL PRESIDENTE**

**Carminé Volpe**

**IL SEGRETARIO**